

Cass., civ. sez. I, del 27 luglio 2015, n. 15678

1. Con i due motivi di ricorso, che - per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - T denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti fondamentali della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

1.1. Osserva la ricorrente che, a seguito della novella introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, l'appello costituisce il rimedio esclusivo proponibile, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., avverso le decisioni pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Sicchè avrebbe errato il giudice di appello nel ritenere il gravame della T improponibile.

1.2. Tanto più che, ad avviso della ricorrente, i motivi di appello proposti - al contrario di quanto affermato dal Tribunale - si erano tradotti in palesi denunce di avvenute violazioni, da parte del giudice di pace, di norme sul procedimento e/o costituzionali, nonché di principi regolatori della materia, in conformità al disposto del succitato co. 3 dell'art. 339 c.p.c.

2. Le censure sono fondate.

2.1. Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge, infatti, che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, ai sensi dell'art. 113, co. 2 c.p.c., l'appello a motivi limitati, previsto dal co. 3 dell'art. 339 dello stesso codice, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Cass.S.U. 27339/2008; Cass. 6410/2013).

2.2. Orbene, nel caso di specie, premesso che la decisione del Giudice di pace di L è da ritenersi senz'altro resa nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria ex art. 113, co. 2 c.p.c., trattandosi di causa del valore di sole C 154,94, la decisione di appello emessa dal Tribunale appare erronea, sia sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 339, co. 3, c.p.c., sia sotto il profilo del denunciato vizio motivazionale. Ed invero, la sentenza di secondo grado si limita ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che i motivi di appello proposti dalla T non rientrerebbero in alcuna delle tipologie di violazioni sancite dalla norma succitata, "chiedendosi - piuttosto - al giudice del gravame una rivisitazione nel merito dei fatti di causa (...) e la valutazione della sussistenza di violazioni di norme di diritto sostanziale".

Senonchè, osserva, per contro, la Corte che taluni dei motivi di appello proposti dalla T integrano certamente violazioni delle norme sul procedimento, o violazioni di norme costituzionali, ovvero dei principi regolatori della materia, in conformità al disposto di cui al co. 3 dell'art. 339 c.p.c.

2.2.1. Basti considerare, infatti, il primo motivo, trascritto nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, con il quale l'appellante censurava la decisione di prime cure, per non avere il giudice di pace dichiarato la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto dalla A.s.r.I., conseguente alla mancata indicazione delle "ragioni della domanda", ai sensi dell'art. 125 c.p.c., richiamato dall'art. 638 dello stesso codice. Siffatta violazione delle norme processuali suindicate si sarebbe, dipoi, tradotta, ad avviso della T, - come dalla medesima espressamente dedotto nel motivo di appello in esame - nella violazione degli artt. 24 e 111 Cost., avendo l'omissione in parola impedito alla medesima il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.

E', pertanto, indubitabile che la censura in esame, mossa dall' appellante alla decisione del giudice di pace, integri una palese violazione delle norme sul procedimento di ingiunzione suindicate, nonché delle succitate disposizioni costituzionali.

2.2.2. Lo stesso è a dirsi, poi, in relazione al secondo motivo di appello, con il quale la T denunciava l'illegittima mutatio libelli che sarebbe stata operata dal giudice di prime cure. Quest'ultimo, infatti, sostituendo d'ufficio la causa petendi posta dalla A. s.r.I. a fondamento della domanda di ingiunzione - individuata dalla ricorrente, sulla base dello stesso ricorso per ingiunzione proposto dalla A. s.r.I., nel corrispettivo del sopralluogo effettuato presso la T, per procedere al controllo dell'impianto termico ivi ubicato - ha, per contro, ancorato la fondatezza della pretesa creditoria della predetta società alla mancanza della richiesta "autodichiarazione" di conformità dell'impianto, da parte della utente del servizio di riscaldamento.

Ebbene, anche con riferimento al mezzo in questione, è evidente la violazione di norme processuali e dei principi regolatori della materia nella quale è incorso il giudice di pace.

2.2.2.1. Ed invero - premesso che i "principi regolatori della materia" non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cass. 9759/2011) - va osservato che l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, co. 1, c.p.c., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. E tuttavia, tale regola deve essere coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

In tale prospettiva resta, pertanto, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata, non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma - come è accaduto nel caso di specie - su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 12943/2012).

2.2.2.2. E', pertanto, evidente che, nel caso di specie, contrariamente all'apodittico assunto del giudice di appello, la decisione del giudice di pace si sia posta in contrasto con le norme processuali suindicate, dalle quali si desume la sussistenza di principi idonei a qualificare la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, con specifico riferimento ai poteri di qualificazione e di decisione spettanti al giudice del merito.

2.2.3. Allo stesso modo, il quinto motivo di appello, con il quale l'appellante deduceva la insussistenza della fonte dell'obbligazione controversa, costituita dalla Convenzione tra il Comune di L e la A. s.r.l., poiché annullata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6318/2003, evidenzia- come espressamente dedotto dalla T nel proprio atto di appello - la violazione, da parte del primo giudice, del principio generale che regola il rapporto controverso, secondo il quale il giudice ordinario applica gli atti amministrativi solo se legittimi (artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865), nonché delle norme processuali di cui agli artt. 112, 115, 2697 e 2907 c.c., che impongono al giudice di verificare il fondamento del diritto azionato, alla stregua degli elementi di prova allegati in giudizio.

2.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, dunque, non può revocarsi in dubbio che la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha dichiarato improponibile l'appello proposto, nel caso concreto, da T sia gravemente insufficiente. Tanto più che il giudice di seconde cure deduce che le censure suesposte costituirebbero "violazioni di norme di diritto sostanziale", senza indicare in alcun modo le ragioni per le quali perviene a tale convincimento, né i motivi per i quali esclude che si tratti di norme che enunciano principi regolatori della materia.

2.4. I motivi di appello suesposti vanno, pertanto, accolti.

3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di L, che dovrà procedere all'esame del merito della controversia, motivando adeguatamente in ordine a tutti i motivi di appello proposti da T, anche in relazione alla loro conformità al disposto di cui all'art. 339, co. 3, c.p.c.

3.1. Il giudice di rinvio si atterrà, inoltre, ai seguenti principi di diritto: "nei confronti delle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, ai sensi dell'art. 113, co. 2 c.p.c., l'appello a motivi limitati, previsto dal co. 3 dell'art. 339 dello stesso codice, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, laddove i motivi di appello rientrino nelle tipologie di violazioni previste dalla norma succitata; "i principi regolatori della materia non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa"; "l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, co. 1, c.p.c., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio".